

aprile 1923, n. 966, convertito in legge
 14 aprile 1925, n. 443, riflettente l'investimento delle riserve matematiche ed
 ogni altra disponibilità patrimoniale
 dell'Istituto, prevede, al punto 10, lo
 investimento di tali riserve e disponi-
 bilità in titoli emessi o garantiti da
Stati esteri fino all'ammontare delle
riserve dei contratti stipulati nelle cor-
rispondenti Valute o di ogni altra ri-
serva prescritta per l'esercizio all'estero.

Pertanto, giusta quanto
 sopra prescritto, l'I. N. A. dovrebbe orien-
 tare la propria scelta, per il proposto
 investimento, sui titoli delle prime tre
 specie riportate nel prospetto Unionas,
 che sono stati emessi o sono garantiti
 dallo Stato tedesco.

Si fa presente, però, che ove
 si decidesse di effettuare l'operazione,
 dovrebbe, comunque, essere richiesta la
 specifica autorizzazione ministeriale
 prevista dal punto 14 del citato art. 13
 del R. D. L. 29 aprile 1923, n. 966, in
 quanto i fondi in D. M. depositati pres-